



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche  
Repertorio atti n. 121/CU del 5 ottobre 2017

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 ottobre 2017:

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad intervenire attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, sulla disciplina contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 del citato articolo 1 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al comma 1, vengano adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere di questa Conferenza;

**VISTA** la nota n. DAGL n. 0009549 del 13 settembre 2017, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 settembre 2017; provvedimento che, il 15 settembre 2017, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 27 settembre 2017, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni, condividendo la necessità di apportare delle modifiche al CAD a seguito dell'emanazione del piano triennale ICT della Pubblica Amministrazione, in coerenza con il nuovo modello di sviluppo digitale in Italia delineato nel documento delle Regioni: "Agire le agende digitali per la crescita", hanno segnalato, tra l'altro, alcune principali criticità riscontrate, quali la necessità che il CAD sostenga il modello organizzativo e tecnologico definito dal piano triennale mediante la rete dei soggetti aggregatori, tra cui Regioni e Città metropolitane, una maggiore omogeneità, anche terminologica, funzionale all'allineamento del codice al paradigma *cloud*, per quanto concerne la concezione di architetture a servizi e l'individuazione di un chiaro quadro architeturale, in linea con la Comunicazione COM (2017)134EU, al fine di assicurare l'interoperabilità dei dati, banche dati, documenti, modulistica e servizi dell'amministrazione digitale, presentando, al riguardo, una serie di puntuali proposte emendative relative agli articoli 1, 10, 12, 13, 15, 35, 36, 41, 43, 48, 53, 54, 58 e 59 del decreto legislativo;



BP



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, condividendo l'esigenza di dare attuazione all'Agenda Digitale Italiana mediante l'utilizzo di modalità realizzative razionali e semplificate e sottolineando alcune problematiche connesse con le difficoltà applicative riscontrate nella cornice normativa del CAD e la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per i nuovi assetti organizzativi degli enti pubblici erogatori, hanno espresso avviso tecnico favorevole formulando una serie di raccomandazioni e proposte emendative riguardanti in particolare gli articoli 1, 10, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 59, e 62 del provvedimento;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno preso atto delle proposte emendative e delle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi una attenta valutazione al riguardo;

**CONSIDERATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica e contenuti in un documento che è stato consegnato (All. A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica e contenuti in un documento che è stato consegnato (All. B), evidenziando talune questioni quali quella finanziaria in ordine alla previsione di adeguati finanziamenti per gli Enti locali, che dovranno rendere operativa l'agenda digitale, quella riguardante il personale, con riguardo alla conservazione delle professionalità esistenti e quella relativa all'implementazione dell'alfabetizzazione digitale dell'apparato amministrativo;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto delle proposte emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi le valutazioni al riguardo;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di razionalizzazione delle amministrazioni, trasmesso, con nota n. DAGL n. 0009549 del 13 settembre 2017, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Antonio Naddo



Il Presidente  
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

RP

mi.c.



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/140/CU04/C14

Rientro in corso di sedute  
5/10/17  
De Gialli

ACC-A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 179, RECANTE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE  
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO  
LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN  
MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE**

***Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto  
2015, n. 124***

***Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata***

***Roma, 5 ottobre 2017***

Il presente documento intende costruire un posizionamento delle Regioni e delle Province Autonome sul testo del CAD come novellato dal decreto correttivo del decreto di modifica emanato a seguito della legge denominata riforma PA che all'articolo 1 ha attribuito una delega al governo di modifica del CAD e successiva correzione.

### **Premessa**

Le Regioni e Province Autonome condividono l'esigenza di una correzione del CAD in particolare a seguito dell'emanazione del piano triennale ICT della Pubblica Amministrazione coerente con il nuovo modello di sviluppo digitale in Italia delineato nel documento della Conferenza delle regioni "Agire le agende digitali per la crescita".

Il governo ha ritenuto opportuno seguire un percorso di modifiche correttive puntuali che pur andando a migliorare il testo originale, ha bisogno di ulteriori integrazioni per consentire l'attuazione del codice.

Le Regioni e Province Autonome ricordano che hanno già più volte sottolineato la necessità di rivedere il CAD in una nuova ottica, trasformandolo in un codice agile di un numero contenuto di articoli che definiscono i principi dell'amministrare digitale, rimandando ad un numero contenuto di decreti attuativi gli aspetti di dettaglio da normare e all'emanazione di linea guida per gli aspetti tecnici.

L'attuale proposta del governo al contrario conferma l'impianto del CAD in essere, mantenendo quindi un numero elevato di articoli e molti dettagli tecnici ed operativi all'interno del testo (in questo senso si segnalano gli articoli: 22, 23, 23-bis, 23-ter, 25, 40-bis, 44, 44-bis, 45, 46, 48, 49, 50-bis, 56, 62-bis e 65), sostituendo i rimandi ai decreti delle regole tecniche, con l'emanazione diretta di linee guida.

Questa impostazione impedisce di proporre l'abrogazione degli articoli citati, che non possono essere sostituiti da semplici linee guida, ed implica la necessità di avanzare un numero elevato di emendamenti che in alcuni casi portano a maggiori dettagli operativi.

Nel seguito le osservazioni sono state suddivise in proposte di emendamento principali e in commenti, suggerimenti ed ulteriori proposte di emendamento.

### **Criticità principali**

Le Regioni e Province Autonome ritengono che il nuovo testo proposto di codice dell'amministrazione digitale debba rispondere ad alcune criticità fondamentali per cogliere appieno gli obiettivi prefissati:

- l'attuazione sul territorio del CAD e del piano triennale per l'ICT nella Pubblica Amministrazione necessita di un modello organizzativo e tecnologico chiaro e agile che coinvolga i diversi livelli istituzionali, il CAD dovrebbe in qualche modo assecondare il modello definito dal piano triennale attraverso la rete dei soggetti aggregatori che investe in particolare le Regioni e le Province Autonome e le città metropolitane;
- il codice vira decisamente verso la concezione delle architetture a servizi, dando chiaramente per scontato il paradigma cloud, tuttavia non tutti gli articoli paiono essere allineati in questo senso, a cominciare dalle definizioni dell'articolo 1, e quindi si ritiene opportuno modificare ove possibile molti articoli e rubriche al fine di esplicitare maggiormente questo orientamento;
- infine si sottolinea l'importanza di avere un chiaro quadro architeturale (di livello strategico ed allineato alla Comunicazione COM(2017)134 EU) per l'interoperabilità di dati, banche



dati, documenti, modulistica, servizi ed in generale di tutte le componenti dell'amministrazione digitale, evitando ove possibile di lasciare margini interpretativi o eccezioni che possono rendere possibile per alcune amministrazioni impedire la cooperazione con le altre pubbliche amministrazioni e con cittadini e imprese.

Coerentemente con i principi sopra menzionati si propongono di seguito alcuni emendamenti che potrebbero ribadire tali principi e facilitare l'attuazione del CAD nei prossimi anni:

- **Emendamento articolo 1 dello schema di decreto (modifiche articolo 1 del CAD)**
  - si propone al comma 1 di sopprimere le parole "o di una previsione normativa" nella definizione l-ter)  
Inoltre si propone di introdurre le seguenti definizioni:  
"n-quater) servizio on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, comprese interfacce adatte all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratore;  
n-quinques) servizio on-line intermedio: qualsiasi servizio on-line rivolto ai propri dipendenti o ad altre amministrazioni pubbliche;

*Motivazione: non si ravvisa la ratio della modifica sui dati aperti, tra l'altro su una definizione la cui conoscenza è già molto diffusa. È necessario invece chiarire il concetto di servizio on-line che viene introdotto dal correttivo. Mutuando i riferimenti dell'art.10 del d.lgs. 33/2013 che parla di servizi ad utenti finali e "intermedi" e dell'art.10 del d.lgs. n.279/1997 che parla di servizi finali e "strumentali" (decidere se lasciare "intermedio" o se si preferisce "strumentale") e raccordando anche i termini con quelli nel regolamento EU n.1025/2012 e nella direttiva n.1335/2015 sul tema servizi della società dell'informazione.*

- **Emendamenti all'art.10 dello schema di decreto (modifiche articolo 7 del CAD):**
  - si propone al comma 01 di inserire le parole "tramite i siti istituzionali di cui all'articolo 53 e" prima delle parole "tramite il punto di accesso"
  - si propone di aggiungere in fondo al comma 01 le parole "Per i servizi erogati si fa riferimento a quelli individuati come da articolo 10, comma 5 del d.lgs. 33/2013"
  - si propone al comma 1 di sostituire le parole "on-line i propri servizi" con le parole "appropriati servizi on-line"
  - si propone al comma 3 di sostituire le parole "servizi in rete" con "servizi on-line"

*Motivazione: è importante distinguere tra servizi resi/erogati e relativi servizi online. i servizi online devono essere appropriati (secondo quanto fisseranno le linee guida AgID) puntando ad esempio su integrazione, economie di scale, ecc e quindi va chiarito che i servizi on-line non sono una mera replica dei servizi resi in generale dalle PA.*



- **Emendamento dopo l'art.12 dello schema di decreto:**

- Si propone di inserire un articolo 12-bis che apporti modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sostituendo il comma 2 con la seguente nuova formulazione:  
"Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale, a cominciare dal processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso. In particolare le Regioni e Province Autonome, insieme alle Città metropolitane, le Province e forme aggregative di Comuni, favoriscono il raccordo delle politiche digitali con l'azione di riordino amministrativo degli enti territoriali e dai rispettivi ordinamenti delle Regioni e Province a Statuto Speciale, svolgendo il ruolo di soggetto aggregatore per la transizione al digitale (SATD) per i propri territori."

*Motivazione: è importante fissare nel CAD un principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni sull'agenda digitale, e dare una veste giuridica al ruolo di "soggetto aggregatore" previsto dal Piano triennale AgID che altrimenti, senza base legislativa, difficilmente può rientrare tra le funzioni istituzionali di un ente. E' necessario anche prevedere, come norma transitoria, che gli enti che intendono svolgere tale ruolo si esprimano entro una certa data, in modo da avere poi un quadro stabile per l'attuazione dell'agenda digitale.*

- **Emendamento dopo l'art.13 dello schema di decreto:**

- Si propone di inserire un articolo 13-bis che apporti modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserendo i commi seguenti:  
"1-bis. Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute;  
2-quater. Per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter AgID definisce apposite linee guida come da articolo 71, e ogni pubblica amministrazione inserisce annualmente gli esiti dell'attuazione nella relazione sulla gestione di cui all'art.9 del d.lgs. 118/2011;  
2-quinques. Per l'attuazione di progetti complessi di informatica e telematica, il cui investimento superi il valore di €500.000, si applicano i principi della parte sui lavori pubblici del d.lgs. 50/2016 in merito ai livelli di progettazione, ruoli e quant'altro applicabile sulla base di apposite linee guida definite da AgID, come da articolo 71, in raccordo con ANAC;"

*Motivazione: è fondamentale rinforzare il processo di digitalizzazione attraverso puntuali specifiche tecniche per il trattamento informatizzato ed interoperabile della modulistica oggetto di processi di semplificazione, razionalizzazione e unificazione, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 126 del 2016 (Informazioni di cittadini e imprese) e con l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 90 del 2014 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).*

- *E' inoltre importante attuare la parte del CAD che può fare da incentivo a superare le molte resistenze al cambiamento.*
- *È infine auspicabile applicare ai progetti complessi i principi (ove applicabili, sulla base di linee guida AgID/ANAC) dei lavori pubblici e non quelli legati (del tutto inadatti) alle mere forniture di beni e servizi.*



- **Emendamento all'art.15 dello schema di decreto (modifiche articolo 17 del CAD):**
  - **si propone di aggiungere il seguente comma:**  
**“1-octies. Il responsabile per la transizione digitale, provvede alla redazione ogni anno di un piano digitale contenente almeno quanto necessario a dare attuazione al comma 1, lettere da h) a j-bis), in una prospettiva almeno triennale e in raccordo con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e con gli obiettivi dell'agenda digitale europea e nazionale. Il piano è unico e vincolante per tutte gli organismi, anche con autonomia organizzativa e di bilancio, che dipendono dall'amministrazione. La redazione del piano può essere delegata, tramite accordi territoriali, a livello di soggetto aggregatore territoriale per la transizione digitale (SATD). Il piano viene pubblicato anche nella piattaforma di cui all'art.18 con le modalità definite da AgID”**

**Motivazione: è importante prevedere una forma di pianificazione specifica in capo al responsabile per il digitale ed il ruolo in merito del soggetto aggregatore territoriale per la transizione digitale (ruolo che altrimenti, senza una espressa previsione normativa, difficilmente può rientrare tra le funzioni istituzionali di un ente e diviene quindi un ruolo di difficile attuazione solo sulla base di una previsione nel Piano triennale AgID).**

- **Emendamento all'art.35 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 40-bis del CAD e introduzione 40-ter):**
  - **si propone in primis l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 35 dello schema di decreto, in subordine si propongono le seguenti modifiche:**
    - **si propone che la rubrica del nuovo art.40-ter sia la seguente: “Sistema pubblico di ricerca documentale”**
    - **si propone al comma 1 del nuovo art.40-ter di sostituire le parole “e la sperimentazione” con la parola “progressivo”, di inserire prima delle parole “a registrazione di protocollo” le parole “ad obblighi di pubblicità legale, trasparenza o “ ed infine al termine del comma aggiungere il testo ”attraverso il punto di accesso di cui all'art.64-bis”**
    - **si propone inoltre di aggiungere all'art.40-ter il nuovo comma seguente:**  
**“2. Il sistema di cui al comma 1 assegna un indirizzo internet URL univoco ad ogni documento indicizzato, garantendo che tale indirizzo sia risolto rimandando verso il servizio on-line della singola amministrazione che può visualizzare i metadati del documento e, ove l'utente sia in possesso degli opportuni diritti di accesso, visualizzare l'intero documento in formato aperto e accessibile. Al sistema possono partecipare, progressivamente e nei ruoli definiti dalle linee guida, anche soggetti privati accreditati.”**

**Motivazione: non si capisce la necessità ed opportunità di inserire in una norma primaria un sistema sperimentale, sul quale vengono per altro allocati cospicui investimenti, nel caso non si possa abrogare il comma si avanza in subordine la proposta di inserire specifiche che permettano una modalità di indirizzamento univoco verso i documenti indicizzati ed una estensione progressiva delle potenzialità del sistema stesso.**



- **Emendamento all'art.36 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 41 del CAD):**
  - si propone al comma 1 di sopprimere le parole "in via prioritaria"
  - si propone al comma 2 di aggiungere in fondo le parole "e di cui al d.lgs. 33/2013"

**Motivazione:** *non si capisce la ratio per cui viene attenuato l'obbligo esistente e si raccorda l'attuazione del d.lgs. 33/2013 con il sistema documentale.*

- **Emendamento all'art.41 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 47 del CAD):**
  - si propone al comma 1 dell'art.47 di sostituire le parole "una volta che ne sia verificata la provenienza" con le parole "e per l'integrazione tra i servizi on-line delle amministrazioni sulla base delle linee guida adottate come da articolo 71, che devono prevedere, ogni volta che ciò sia tecnicamente possibile, il trasferimento tra amministrazioni di dati e non di documenti;
  - si propone di abrogare i commi 2 e 3 dell'art. 47 del CAD

**Motivazione:** *non si capisce la ratio per cui resta la verifica della fonte e non vengono citate le nuove modalità di integrazione introdotte dal correttivo stesso. I commi 2 e 3 vanno abrogati e tali dettagli rinviati alle linee guida.*

- **Emendamento all'art.43 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 50 del CAD):**
  - si propone al comma 2 di sopprimere le parole ", salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;"
  - si propone al nuovo comma 2-bis di sopprimere le parole "per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"

**Motivazione:** *non avrebbe senso, nel nuovo quadro introdotto dal correttivo, che restino imprecisati costi per elaborazioni aggiuntive che bloccano la circolarità dei dati tra PA e l'integrazione dei servizi on-line.*

- **Emendamento all'art.48 dello schema di decreto (modifiche articolo 60 del CAD):**
  - si propone di abrogare il comma 3-bis ed al comma 3-ter aggiungere "sulla base di linee guida definite come da articolo 71"

**Motivazione:** *la fase di prima applicazione del CAD è terminata, ed è meglio non lasciare norme di carattere transitorio, inoltre già esiste ora un elenco individuato da linee guida AgID ed è quindi meglio togliere l'elenco per non ingenerare confusione*

- **Emendamento all'art.53 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 64 del CAD):**
  - si propone al nuovo comma 2-quater le parole "in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni" siano sostituite da "on-line dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2" e in fondo al comma siano aggiunte le parole "Per i servizi on-line intermedi destinati alle amministrazioni vengono definiti tempi e modalità specifiche nello stesso decreto."

**Motivazione:** *il correttivo introduce i servizi on-line, quindi anche qui bisogna essere consequenti. Viene aggiunto un chiarimento sui servizi on-line "intermedi" ovvero destinati alle PA.*

- **Emendamento all'art.54 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 64-bis del**



**CAD):**

- si propone che la rubrica dell'art.64-bis sia sostituita dalla seguente "Sistema pubblico dei servizi on-line delle PA"
- si propone al comma 1 di sostituire le parole "in rete" con le parole "on-line che si presenti all'utente come un sistema integrato"

**Motivazione:** *il correttivo introduce il termine "servizi on-line" e quindi si propone di usare anche qui. Viene proposta anche un'ottica di sistema integrato dei servizi on-line, centrata sull'utente (user centered design).*

- **Emendamenti all'art.58 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 69 del CAD):**
  - si propone al comma 2 di sostituire le parole "i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" con le parole "le soluzioni per erogare servizi on-line, "
  - si propone al nuovo comma 2-bis di sostituire le parole "informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme" con le parole "e programmi informatici di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella piattaforma dell'articolo 18 secondo criteri e modalità"
  - Si propone di aggiungere il seguente nuovo comma "2-ter. "Le soluzioni informatiche di cui ai commi precedenti devono rispettare i principi di SPC di cui all'articolo 73, comma 3, ed essere descritte attraverso l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise all'interno del complessivo modello strategico evolutivo del sistema informativo delle PA definito da AgID ai sensi dell'art.71"

**Motivazione:** *il correttivo introduce il termine "servizio on-line" quindi si propone di togliere il fuorviante "servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Viene proposto anche di raccordare la terminologia sulle soluzioni ed i programmi in modo uniforme facendo anche riferimento agli standard internazionali (Archimate come fa l'Europa con EIRA) ed anche ai principi di SPC (altrimenti SPC è ormai scollegato da tutto il resto del testo del CAD!).*

- **Emendamenti all'art.59 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 71 del CAD):**
  - si propone al comma 1 di inserire dopo le parole "consultazione pubblica" le parole "nell'ambito della piattaforma dell'articolo 18" ed inoltre le parole "nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID" sono sostituite da "nella versione finale risultante a seguito della consultazione"
  - si propone al comma 1 di inserire in fondo le parole "L'insieme delle linee guida è pubblicato e mantenuto come corpus unitario sempre disponibile all'interno della piattaforma dell'articolo 18, comprese le versioni che si sono succedute nel tempo e apposita area sempre aperta a commenti e proposte, sulla base di linee guida sul ciclo di vita definite da AgID come da articolo 71.

**Motivazione:** *viene proposto di utilizzare la piattaforma di governance introdotta dal correttivo stesso.*

- **Emendamento dopo l'art.59 dello schema di decreto:**
  - si propone di inserire un articolo 59-bis del correttivo per modificare l'art.73 del CAD al comma 3 per: alla lettera a) aggiungere in fondo "attraverso



l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise e nel rispetto del quadro europeo di interoperabilità""; alla lettera b) sostituire le parole "servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa" con le parole "servizi di connettività, di interoperabilità e cooperazione nonché lo sviluppo degli ecosistemi digitali basati su interfacce ad utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratore"; alla lettera b-bis) aggiungere in fondo "in particolare per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, che possano essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il gestore e fornitore del servizio" ed inoltre al comma 3-ter, lettera c), aggiungere in fondo le parole "(marketplace SPC)".

**Motivazione: è necessario chiarire il ruolo di SPC nel nuovo CAD, perchè non sia ridotto ad un insieme di accordi quadro consip che non necessiterebbero di articoli nel CAD. a tal fine viene proposto di caratterizzare SPC integrando alcuni dei suoi principi allineandosi anche alla Comunicazione COM(2017)134 sul quadro di interoperabilità europeo.**

**Per via dell'insieme di emendamenti proposti, all'interno del CAD si verrebbe anche a costituire un insieme coordinato di "sistemi pubblici" (nello stesso spirito di SPID) che coprono, senza scendere in dettagli, vari layer del modello evolutivo strategico del Piano triennale.**

#### **Commenti e suggerimenti e altre proposte di emendamenti**

Questo elenco di punti può essere approfondito ove necessario con le Regioni e Province Autonome, che manifestano la totale disponibilità al confronto.

#### **Ulteriori emendamenti:**

- **Emendamento all'art.4 dello schema di decreto (modifiche articolo 3 del CAD):**
  - si propone al comma 1 di inserire le parole "dell'esercizio dei diritti di accesso e" prima delle parole "della partecipazione al procedimento amministrativo"

**Motivazione: visto che viene abrogato il comma 1-quater va rafforzato l'esercizio dei diritti di accesso (documentale, civico, ecc) in via telematica.**

- **Emendamento all'art.5 dello schema di decreto (modifiche articolo 3-bis):**
  - si propone al comma 4-bis siano soppresse le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39"

**Motivazione: la copia analogica non ha bisogno di ulteriori specificazioni, tantomeno la citazione dell'art.3 del d.lgs. 39/1993 che andrebbe abrogato per via del combinato eIDAS e CAD.**



- **Emendamento all'art.7 dello schema di decreto (modifiche articolo 6 del CAD):**
  - si propone al comma 1 di sopprimere le parole “salvo che la legge disponga diversamente”

**Motivazione:** *non si capisce la ratio di introdurre in modo così centrale nel CAD il domicilio digitale e poi prevedere eccezioni imprecisate.*

- **Emendamento all'art. 20 dello schema di decreto (modifiche articolo 22 del CAD):**
  - si propone di eliminare l'introduzione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 22 del CAD

**Motivazione:** *le indicazioni del nuovo comma possono essere rimandate alle linee guida.*

- **Emendamento all'art.38 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 44 del CAD):**
  - si propone al comma 1 di sostituire la parola “documenti informatici” con la parola “documenti”

**Motivazione:** *termine usato dall'art.52 del DPR 445/2000.*

- **Emendamento all'art.42 dello schema di decreto (modifiche al capo V del CAD):**
  - si propone che la rubrica del Capo V del CAD sia la seguente “Dati, sicurezza, identità digitali e servizi on-line delle PA”

**Motivazione:** *il contenuto riguarda anche i servizi on-line.*

- **Emendamento all'art.44 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 51 del CAD):**
  - si propone al nuovo comma 2-quater dopo le parole “quanto previsto” di inserire le parole “dal presente articolo, nell'ottica dell'economia di scala e di scopo”

**Motivazione:** *chiarimento dell'ambito degli accordi.*

- **Emendamento all'art.45 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 52 del CAD):**
  - si propone nella rubrica dell'art.52 di sostituire le parole “Accesso telematico e riutilizzo dei dati” con le parole “Diritto di accesso e riutilizzo dei dati aperti” e di spostare l'articolo nella sezione dei diritti
  - Al comma 2 sostituire le parole “amministrazioni titolari” con le parole “i soggetti di cui all'art. 2 comma 2,”
  - si propone al comma 3 di aggiungere in fondo le parole “ nonché la realizzazione delle procedure automatiche atte a garantire l'estrazione, la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivo dei relativi dati aperti. Questo comma si applica a prodotti e servizi di qualsiasi natura nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.”
  - si propone di abrogare il comma 9

**Motivazione:** *per rispecchiare i contenuti residui dell'articolo e meglio attuare la pubblicazione dei dati aperti incidendo nei contratti legati alle funzioni istituzionali delle PA (non nei contratti dei meri servizi on-line) e considerare l'articolo un diritto.*

- **Emendamento all'art.46 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 53 del CAD):**
  - si propone nella rubrica dell'art.53 di sostituire la parola “internet” con la



- parola “istituzionali”
- si propone al comma 1-bis di sopprimere le parole “e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati”
  - si propone di abrogare il comma 1-ter

**Motivazione:** *non si capisce il riferimento residuo a tali regolamenti nel nuovo quadro di integrazione tra servizi on-line introdotto dal correttivo, considerando che non ci sono più neanche le convenzioni tra PA per accedere ai dati. Invece il comma 1-ter non è chiaro e va abrogato.*

- **Emendamento dopo l'art.46 dello schema di decreto:**
  - si propone l'inserimento di un articolo 46-bis per modificare l'art.54 del CAD sostituendo il comma 1 con il seguente:  
“1. I siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni contengono come minimo:
    - a) la sezione “amministrazione trasparente” di cui al d.lgs. 33/2013;
    - b) la sezione “pubblicità legale” di cui all'art.32 della legge 69/2009;
    - c) il “profilo del committente” di cui al d.lgs. 50/2016;
    - d) la sezione “servizi on-line” in attuazione di quanto al presente Codice;
    - e) contenuti relativi ad attività di informazione e comunicazione di cui alla legge 150/2000, compreso un “elenco dei profili social” che fanno capo ufficialmente all'amministrazione.

**Motivazione:** *il contenuto dei siti non è solo quanto al d.lgs. 33/2013. Se non viene completato, questo articolo va abrogato.*

- **Emendamento all'art.52 dello schema di decreto (modifiche alla Sezione III Capo V):** si propone che la rubrica della Sezione III sia la seguente “Servizi on-line ed identità digitali”

**Motivazione:** *il contenuto della sezione parla di servizi on-line attraverso l'identità digitale.*


- **Emendamento all'art.55 dello schema di decreto (modifiche all'articolo 65 del CAD):**
  - si propone che la rubrica dell'art.65 sia sostituita dalla seguente “Istanze e dichiarazioni presentate tramite servizi on-line delle pubbliche amministrazioni”
  - si propone al comma 1 di sostituire le parole “per via telematica” con le parole “attraverso servizi on-line”
  - si propone al comma 1, lettera c) di sopprimere le parole “sottoscritte e”
  - si propone al comma 1, lettera c-bis) di sostituire le parole “la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato con le parole “il proprio domicilio digitale”

**Motivazione:** *il correttivo introduce il termine “servizio on-line” quindi si propone di togliere il desueto riferimento alla “via telematica”. Vengono proposte correzioni anche le lettere c) e c-bis) rispetto al correttivo stesso.*




## Commenti e suggerimenti

1. Sarebbe utile specificare la relazione tra istanza online e documento informativo, ovvero il fatto che una istanza genera un documento informativo;
2. Si definisce implicitamente un obbligo di integrazione a SPID per servizi a cittadini e imprese entro il 1 gennaio 2018;
3. Andrebbe evidenziata la relazione tra quanto riportato in art. 65 sulla validità delle istanze online con autenticazione SPID e la modalità di firma "SPID" del documento informativo, con garanzia di sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20);



Pront a cen  
di salute  
5/10/17  
C.elli

ALL-B



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179, recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

L'ANCI e l'UPI condividono l'esigenza di dare attuazione all'Agenda Digitale Italiana attraverso tutti gli strumenti individuati sia a livello strategico, sia a livello operativo. Riteniamo comunque prioritario accelerare sulla fase operativa piuttosto che continuare a concentrare l'attenzione su modifiche ed integrazioni alla cornice normativa, già sufficientemente evoluta. Si concorda tuttavia sull'esigenza di semplificare il testo del Codice e le modalità realizzative, oltre che sull'intento di razionalizzare e rendere più coerenti con la realtà e la nuova pianificazione strategica alcuni provvedimenti.

L'applicazione concreta e funzionale del Codice è stata finora difficile, anche perché in una norma di principi si è voluto inserire una serie di dettagli e regole tecniche che, in quanto soggetti a repentine e continue modifiche, avrebbero dovuto essere demandati ad una procedura agile di definizione e manutenzione. Accogliamo, quindi, positivamente il rinvio a Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale per dettagliare le modalità tecniche di attuazione dei diversi provvedimenti, acquisito tra gli altri anche il parere della Conferenza Unificata, organo rappresentativo di tutti i livelli territoriali di Governo direttamente coinvolti nel processo attuativo del Codice, sebbene riteniamo che in mancanza di uno strumento normativo di secondo livello sia necessaria un'intesa con gli altri livelli territoriali che sono parte integrante del disegno di digitalizzazione della PA.

Condividiamo la scelta di disaccoppiare il domicilio digitale dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, almeno fino al completamento di quest'ultima, affinché si acceleri sul dialogo esclusivamente digitale tra PPAA e cittadini, dando seguito al principio di cittadinanza digitale.

In tema di Anagrafe unica, la riformulazione dell'articolo 62 lascia intendere che la funzione anagrafica potrà in un futuro essere svolta in forma associata. Sarà importante chiarire e coordinare tale possibilità con la normativa di riferimento specifico. Togliere la temporaneità alla facoltà per i Comuni di utilizzare un archivio locale di dati anagrafici per i servizi e le funzionalità non assolute dall'ANPR è quanto richiesto dall'ANCI e dai Comuni più volte nel corso del tempo per garantire l'operatività locale, per cui non possiamo essere che d'accordo, ferma restando la necessità di garantire un supporto finanziario e organizzativo ai Comuni per interfacciarsi alla piattaforma centrale, richiesta sancita ormai in tutte le sedi opportune.

Alcune modifiche vengono incontro alle esigenze comunali, quali ad esempio:

- la previsione di svolgere in forma associata la funzione di ufficio per la transizione al digitale tra più enti locali. Sarebbe stata una missione impossibile per i piccoli enti fare da soli, se non con questa possibilità, dato il livello di inadeguatezza dell'attuale personale pubblico, vuoi per limiti legati all'età media, vuoi per la tipologia di competenze specialistiche finora richieste e per il conseguente approccio culturale di chi opera negli enti locali.

Sebbene, anche nella versione corretta resta da capire come gli enti locali saranno in grado di attuarla data la contraddizione di ruoli e posizione in un organigramma funzionale standard: il responsabile per la transizione al digitale deve essere, per forza di cose, multi-profilo perché per l'attuazione di alcuni obiettivi corrisponde

al Dirigente dei Sistemi Informativi, per altri al Direttore Generale o al Responsabile delle risorse umane o della pianificazione/PEG. Inoltre, è indispensabile che tale ufficio sia dotato di un team di risorse umane adeguato, soprattutto esperte in semplificazione e digitalizzazione dei processi, che possa fare da adeguato pivot con le altre Direzioni di un Ente;

- l'aver individuato nell'AGID il soggetto unico preposto alla funzione di Difensore Civico, evitando un'ulteriore incombenza a carico delle PPAA ed in particolare degli enti locali;
- aver tolto l'obbligatorietà dell'autenticazione tramite SPID per l'accesso al wi-fi pubblico, in favore dell'utilizzo del servizio anche da parte di chi non risiede nel nostro Paese. In questo modo gli locali connotati da una forte vocazione turistica potranno offrire un servizio in più a tutti gli utenti interessati, compresi i turisti, e non solo ai cittadini.

Si evidenzia, tuttavia, che permangono molte difficoltà e oneri per gli enti locali nell'ottemperare alle prescrizioni del CAD.

Per esempio, l'obbligo per le PPAA, già pre-esistente, di rendere tutti i servizi, ora definiti anche semplici ed integrati, accessibili on-line attraverso la piattaforma ITALIA LOGIN (art. 64-bis) e SPID impone agli enti locali di riorganizzare le modalità di erogazione e accesso di tutti i servizi alle nuove disposizioni, con evidenti costi a carico delle stesse PPAA.

Nonostante alcune aperture finanziarie previste per la realizzazione di infrastrutture centrali, i dettami del Codice restano carenti di adeguato e sistematico supporto finanziario a copertura degli inevitabili costi ricadenti sul comparto locale per l'adeguamento al nuovo modello nazionale di "Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" disegnato nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e a cui lo stesso Codice rinvia con le modifiche introdotte dal decreto in esame.

Senza voler entrare nel merito di interventi specifici di portata più ampia, si esprime un parere favorevole all'impianto generale delle modifiche introdotte, a fronte delle seguenti raccomandazioni e proposte di emendamento:

1. E' stato già ampiamente dimostrato che la riforma della Pubblica Amministrazione in chiave innovativa non si fa ad "invarianza finanziaria", e che non è sufficiente individuare fondi a copertura della realizzazione delle infrastrutture e piattaforme di servizi centrali. **E' necessario sostenere le ricadute sia in termini tecnologici sia organizzativi sui sistemi locali derivanti dall'adeguamento al disegno complessivo dell'Agenda Digitale, attraverso misure di accompagnamento che possano garantire copertura finanziaria e sgravi per i maggiori costi sostenuti, adeguati servizi di assistenza e, soprattutto, formazione e sviluppo delle competenze del personale e dei cittadini/utenti.**

Si deve tenere conto dell'impatto in termini economici che la creazione di nuovi diritti ha sulle pubbliche amministrazioni. In quest'ottica, vanno utilizzate le risorse nazionali ed europee destinate a concretizzare il passaggio al digitale del Paese, con particolare riferimento al PON Governance e Capacità istituzionale e alle misure di capacity building previste nei POR. Ad esempio prevedendo negli assi dedicati dei PON l'eleggibilità della spesa per quegli sviluppi software che gli enti locali devono mettere in atto per agganciarsi alle piattaforme nazionali, sempre nel rispetto delle regole comunitarie. Per esempio in questi anni non è stato previsto nulla su Anagrafe per l'Anpr, che è considerata un asset strategico per la digitalizzazione.

2. L'intento di semplificare la Governance del processo di digitalizzazione è condivisibile, ma forse **per il confronto con tutti gli attori coinvolti dai vari processi è insufficiente una piattaforma tecnologica di condivisione e commento/proposta.** Gli Enti locali hanno intrapreso nel tempo numerose iniziative volte alla riorganizzazione dei processi amministrativi mediante le ICT, unendo proficuamente finanziamenti statali e regionali a propri investimenti e azioni di efficientamento della propria spesa di funzionamento. **Non prevedere degli spazi di confronto a monte rischia di far disperdere questo patrimonio di esperienza e di informazione,** non garantendo la necessaria sinergia e complementarietà tra i diversi livelli territoriali per la realizzazione dell'Agenda Digitale.
3. L'attuazione del Codice, ed in generale il perseguire gli obiettivi fissati dall'agenda digitale, necessita innanzitutto di competenze e quindi di formazione. **Investire sull'innalzamento delle competenze digitali all'interno della Pubblica Amministrazione e sull'alfabetizzazione informatica dei cittadini/utenti, è un aspetto prioritario e va accompagnato da misure concrete.** Appare certamente positiva la previsione di



inserire anche i dirigenti, oltre ai funzionari pubblici, tra i soggetti che andranno formati, affinché chi ha la responsabilità di applicare il codice, e su cui ricadranno le eventuali sanzioni per la mancata o inadeguata osservanza dei dettami normativi, sia consapevole dei processi da attuare.

L'aver dato indicazione alle PPAA di mettere in campo azioni di disseminazione della conoscenza digitale verso il proprio personale è un buon inizio, ma se non è accompagnato da un programma di interventi di supporto, sia in termini finanziari, sia di risorse umane, e continua ad essere legato al principio di invarianza finanziaria, non è sufficiente al conseguimento degli obiettivi del CAD.

### ***Proposte emendative puntuali***

Si riportano di seguito le proposte emendative.

#### **Art.1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005 )**

- Al comma 1 nella definizione l-ter *sopprimere le parole "o di una previsione normativa"*

#### Motivazione

Non si ravvisa la ratio della modifica sui dati aperti, in quanto si tratta di concetti diversi e non assimilabili. I dati possono essere richiesti come open sia per una previsione normativa, sia per scelta dell'Ente richiedente, a prescindere dalla licenza che dovrebbe essere comunque presente. Sarebbe semmai utile avere delle indicazioni (Nell'ambito delle Linee Guida di cui all'art. 71 del CAD??) in merito alla tipologia di licenza per i dati aperti della PA, in modo da fornire un supporto operativo all'ente.

- Dopo la lettera n-ter *introdurre le seguenti:*

"n-quater) servizio on-line: qualsiasi servizio digitale, telematico o applicativo fruibile a distanza, comprese interfacce adatte all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratore come le API;  
n-quinques) servizio on-line intermedio: qualsiasi servizio on-line rivolto ai propri dipendenti o ad altre amministrazioni pubbliche;  
n-sexies) cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;"

#### Motivazione

È necessario chiarire il concetto di servizio on-line che viene introdotto dal correttivo in quanto elemento molto importante della digitalizzazione. All'interno del testo viene ripreso in diverse parti con nomi diversi, servizi digitali, servizi online, etc.: inserire una definizione e conseguentemente omogeneizzare la dicitura ovunque richiamata, rende più chiaro l'obiettivo a cui tende tutto il processo di disponibilità e interoperabilità dei servizi pubblici.

#### **Articolo 10 dello schema di decreto (modifiche articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Al comma 1 prima delle parole "tramite il punto di accesso", inserire le parole "tramite i siti istituzionali di cui all'articolo 53 e"

#### Motivazione



Va bene che ci sia un punto unico di accesso ai servizi delle PPAA, ma i servizi on-line devono essere resi disponibili anche sul sito istituzionale della PA che li realizza o embedded dentro altri servizi on-line degli enti.

- si propone di aggiungere in fondo al comma 01 le parole “Per i servizi erogati si fa riferimento a quelli individuati come da articolo 10, comma 5 del d.lgs. 33/2013”
- si propone al comma 1 di sostituire le parole “on-line i propri servizi” con le parole “appropriati servizi on-line”
- si propone al comma 3 di sostituire le parole “servizi in rete” con “servizi on-line”

#### Motivazione

E' importante distinguere tra servizi resi/erogati e relativi servizi online. I servizi online devono essere appropriati e studiati per rispondere all'esigenza di fruibilità mobile-first (secondo quanto firseranno le linee guida AgID) puntando ad esempio su integrazione, economie di scala, ecc. e quindi va chiarito che i servizi on-line non sono una mera replica dei servizi resi in generale dalle PA.

#### Articolo 35 dello schema di decreto (modifiche articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- All'articolo 35 comma 2 le parole “Sistema di ricerca documentale” sono sostituite dalle seguenti “Sistema pubblico di ricerca documentale”;
- All'articolo 35 comma 2 sopprimere le parole “e la sperimentazione” ed inserire le parole “ad obblighi di pubblicità legale, trasparenza o “ prima delle parole “a registrazione di protocollo”. In fine del comma 1 aggiungere le parole “attraverso il punto di accesso di cui all'art.64-bis”.
- Si propone inoltre di aggiungere il seguente nuovo comma 2: “2. Il sistema di cui al comma 1 assegna un indirizzo internet URL univoco ad ogni documento indicizzato, garantendo che tale indirizzo sia risolto rimandando verso il servizio on-line della singola amministrazione che può visualizzare i metadati del documento e, ove l'utente sia in possesso degli opportuni diritti di accesso, visualizzare l'intero documento in formato aperto e accessibile. Al sistema possono partecipare, progressivamente e nei ruoli definiti dalle linee guida, anche soggetti privati accreditati.”

#### Motivazione

Considerato che è uno dei pochi interventi del Codice per cui sono previste specifiche risorse finanziarie e la necessità generale di accelerare sull'attuazione dell'agenda digitale, non si ritiene opportuna la natura sperimentale del sistema: meglio partire subito. Vengono, inoltre proposte delle specifiche sia al set di documenti che andranno indicizzati, sia al punto di accesso unico da cui accedere agli stessi documenti. Infine, viene proposto di introdurre una modalità di indirizzamento univoco verso i documenti indicizzati ed una estensione progressiva delle potenzialità del sistema stesso

#### Articolo 36 dello schema di decreto (modifiche articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- Al comma 1 sopprimere le parole “in via prioritaria”

#### Motivazione

Non si capisce la ratio per cui viene attenuato l'obbligo esistente, considerato che tale obbligo vige per i servizi on-line.

- Al comma 2 aggiungere in fondo le parole “e di cui al d.lgs. 33/2013”



#### Motivazione

Si raccorda l'attuazione del d.lgs. 33/2013 con il sistema documentale.

#### Articolo 41 dello schema di decreto (modifiche articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- Al comma 1 dell'art.47 sostituire le parole "una volta che ne sia verificata la provenienza" con le parole "e per l'integrazione tra i servizi on-line delle amministrazioni sulla base delle linee guida adottate come da articolo 71, che devono prevedere, ogni volta che ciò sia tecnicamente possibile, il trasferimento tra amministrazioni di dati e non di documenti";
- Si propone altresì di abrogare i commi 2 e 3

#### Motivazione

Si ritiene necessario coordinare l'articolo con le nuove modalità di integrazione introdotte dal correttivo stesso. I commi 2 e 3 andrebbero abrogati e tali dettagli rinviati alle linee guida.

#### Articolo 42 dello schema di decreto (modifiche al Capo V del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- Si propone che la rubrica del Capo V del CAD sia la seguente "Dati, sicurezza, identità digitali e servizi on-line delle PA"

#### Motivazione

Il contenuto riguarda anche i servizi on-line.

#### Articolo 42 dello schema di decreto (modifiche articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- Si propone al comma 2 di sopprimere le parole ", salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;"
- Si propone al nuovo comma 2-bis di sopprimere le parole "per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"

#### Motivazione

Non avrebbe senso, nel nuovo quadro introdotto dal correttivo, che restino imprecisati costi per elaborazioni aggiuntive che bloccano la circolarità dei dati tra PA e l'integrazione dei servizi on-line.

#### Articolo 45 dello schema di decreto (modifiche articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

- Si propone nella rubrica dell'art.52 di sostituire le parole "Accesso telematico e riutilizzo dei dati" con le parole "Diritto di accesso e riutilizzo dei dati aperti" e di spostare l'articolo nella sezione dei diritti
- Al comma 2 sostituire le parole "amministrazioni titolari" con le parole "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2,"
- Al comma 2 dopo le parole "dati personali" sopprimere le parole "del presente Codice - REFUSO"
- Si propone al comma 3 di aggiungere in fondo le parole "nonché la realizzazione delle procedure automatiche atte a garantire l'estrazione, la pubblicazione e l'aggiornamento tempestivo dei relativi dati aperti. Questo comma si applica a prodotti e servizi di qualsiasi natura nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2."



#### Motivazione

Gli emendamenti proposti mirano a rispecchiare i contenuti residui dell'articolo e meglio attuare la pubblicazione dei dati aperti incidendo nei contratti legati alle funzioni istituzionali delle PA (non nei contratti dei meri servizi on-line) e considerare l'articolo un diritto, estendendone la portata anche ai gestori di servizi pubblici.

#### **Articolo 46 dello schema di decreto (modifiche articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Si propone nella rubrica dell'art.53 di sostituire la parola "internet" con la parola "istituzionali"
- Si propone al comma 1-bis di sopprimere le parole "e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati"
- Si propone di abrogare il comma 1-ter

#### Motivazione

Non si capisce il riferimento residuo a tali regolamenti nel nuovo quadro di integrazione tra servizi on-line introdotto dal correttivo, considerando che non ci sono più neanche le convenzioni tra PA per accedere ai dati. Invece il comma 1-ter non è chiaro e va abrogato.

#### **Articolo 48 dello schema di decreto (modifiche articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Al comma 3 Bis inserire inoltre le seguenti banche dati:
  - f-quater) la base dati catastali
  - f-quinquies) l'anagrafe tributaria
  - f-sexies) l'anagrafe nazionale degli studenti
  - f-septies) l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)
  - f-octies) il Pubblico registro automobilistico (PRA)

#### Motivazione

Il motivo principale per cui si fatica ad avere servizi digitali semplici, utili e utilizzati è la mancanza di effettivo scambio di dati tra PPAA. Inserire queste ulteriori basi di dati tra quelle di interesse nazionale favorirebbe lo scambio di informazioni preziose non solo per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto al cittadino, ma per facilitare la digitalizzazione dei processi interni della pubblica amministrazione, con ricadute in termini di efficienza, semplificazione, sicurezza e, a tendere, di ottimizzazione delle risorse. Molte delle basi dati suggerite sono tra l'altro indicate nel Piano Triennale per l'Informatica nella PA quali probabili ampliamenti dell'elenco di cui all'art. 60, data la strategicità delle informazioni: perché non approfittare di questo decreto correttivo allora?

#### **Articolo 52 dello schema di decreto (modifiche alla Sezione III, Capo V, del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Si propone che la rubrica della Sezione III sia la seguente "Servizi on-line ed identità digitali"

#### Motivazione

Il contenuto della sezione parla di servizi on-line attraverso l'identità digitale.



#### **Articolo 53 dello schema di decreto (modifiche all'art. 64, del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Si propone che al nuovo comma 2-quater le parole "in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni" siano sostituite da "on-line dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2".
- In fondo al comma siano aggiunte le parole "Per i servizi on-line intermedi destinati alle amministrazioni vengono definiti tempi e modalità specifiche nello stesso decreto."

#### Motivazione

Il correttivo introduce i servizi on-line, quindi anche qui bisogna essere conseguenti. Anche i gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso tramite SPID, in quanto obbligati a rendere disponibili i propri servizi tramite il punto di accesso unico di cui all'art. 64-bis. E' necessario garantire uniformità, coerenza e circolarità tra i diversi strumenti centralizzati messi in campo.

Viene, inoltre, aggiunto un chiarimento sui servizi on-line "intermedi" ovvero destinati alle PA.

#### **Articolo 59 dello schema di decreto (modifiche all'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005)**

- Si propone al comma 1 di inserire dopo le parole "consultazione pubblica" le parole "nell'ambito della piattaforma dell'articolo 18" ed inoltre sostituire le parole "nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID" con le parole "nella versione finale risultante a seguito della consultazione".
- Si propone al comma 1 di inserire in fondo le parole "L'insieme delle linee guida è pubblicato e mantenuto come corpus unitario sempre disponibile all'interno della piattaforma dell'articolo 18, comprese le versioni che si sono succedute nel tempo e apposita area sempre aperta a commenti e proposte."
- Si propone al comma 1 di sostituire le parole "acquisito il parere della Conferenza unificata" con le parole "previa intesa in Conferenza unificata".

#### Motivazione

Viene proposto di utilizzare la piattaforma di Governance introdotta dal correttivo stesso. Visto il rilievo che il decreto correttivo ripone sulle linee guida si richiede di assoggettarle all'intesa in Conferenza unificata, per rafforzare la Condivisione di questi strumenti soft law tra lo stato e le autonomie territoriali.

#### **Aggiungere il seguente articolo, ovvero un ulteriore comma all'art. 62**

XXX. "Al DPR 28 settembre 1994, n. 634, all'art. 1, comma 2, dopo le parole "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" inserire le seguenti parole ", e gli Enti Locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,"

#### Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss. mm.ii., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm.ii., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art. 10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale.



Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell'archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque.

L'estensione agli enti locali del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

